

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan

BREXIT: garantita la continuità operativa degli intermediari

In data 29 gennaio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il comunicato n. 15 con il quale viene data notizia della futura emanazione delle misure transitorie necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo. ([documento integrale](#)).

Si ricorda, infatti, che l'uscita del Regno Unito dall'UE, meglio nota come Brexit, è prevista per il 31 marzo 2019.

L'adozione di misure in caso di "no-deal" tra Regno Unito e UE è necessaria al fine di assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa dei mercati e degli intermediari bancari, finanziari o assicurativi, nonché la tutela della clientela.

Il MEF assicura che il provvedimento sarà emanato in tempo

utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività.

In ogni caso, il comunicato inizia a rendere note, in via generale, alcune delle misure che potrebbero essere adottate in caso di mancato accordo e viene specificato che nel predisporre le disposizioni transitorie il MEF, di concerto con le autorità di vigilanza, sentite le associazioni di categoria, terrà conto della natura degli intermediari.

In primis, è prevista l'introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale gli intermediari potranno continuare ad operare secondo la normativa attuale, sia nel caso di operatori britannici che svolgono l'attività in Italia, sia nel caso di operatori italiani operanti nel Regno Unito.

Le misure, inoltre, disciplineranno gli adempimenti che gli operatori dovranno assolvere anche oltre il periodo transitorio definito. Ciò per assicurare la

continuità con il nuovo contesto istituzionale ed operativo.

Il provvedimento introdurrà anche disposizioni applicabili alle sedi di negoziazione ed all'accesso degli operatori alle stesse. In particolare, alla stregua di quanto disposto per gli intermediari, nel periodo transitorio sarà possibile continuare l'operatività secondo la normativa europea di settore, sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici operanti in Italia, sia per quelli italiani operanti nel Regno Unito.

In questo ambito Eddystone supporta gli operatori bancari e finanziari nel valutare le migliori soluzioni per operare in Italia, attraverso la costituzione di società locali o di filiali comunitarie di banche, imprese di investimento (SIM) e società di gestione (SGR), e nell'iter di autorizzazione con Banca d'Italia e CONSOB.

Banca d'Italia: modifica la procedura sanzionatoria amministrativa

In data 16 gennaio 2019, Banca d'Italia ha pubblicato il Provvedimento del 15 gennaio 2019, recante la modifica delle "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa" adottate il 18 dicembre 2012 ([documento integrale](#)). Le disposizioni sono adeguate alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 90 del

2017, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, nonché alle disposizioni sanzionatorie nel TUF in attuazione delle Direttive UCITS V e MiFID II.

In particolare, si segnala che nel novero dei soggetti sanzionabili sono inclusi non solo gli esponenti aziendali, quali i componenti del consiglio di amministrazione,

del collegio sindacale e il direttore generale, bensì anche le figure manageriali titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo come, per esempio, i responsabili delle funzioni di controllo, quali internal audit, compliance e risk management, incluso il responsabile antiriciclaggio.



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“La mission dell’Internal Audit è quella di sviluppare una critica e una dialettica interna con autorevolezza e indipendenza di giudizio”

Come l’Internal Audit può creare valore

Gli operatori del settore bancario-finanziario e assicurativo sono sottoposti ad una regolamentazione comunitaria e nazionale che ha imposto la definizione di un articolato sistema dei controlli interni, al fine di assicurare la sana e prudente gestione d’impresa.

In questo ambito assume un rilievo particolare il ruolo della Funzione di Revisione Interna (cd Internal Audit) che ha il compito di rilevare il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo aziendale, la correttezza dei comportamenti ai fini del contenimento dei rischi, nonché la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Alla luce della recente evoluzione normativa di Banca d’Italia l’Internal Audit è diventata una funzione obbligatoria per le banche, le assicurazioni e gli intermediari di maggiore dimensione e complessità operativa, come alcune tipologie di SIM, SGR e di Intermediari finanziari IOG.

L’Internal Audit può essere una funzione in house ossia affidata al personale dipendente della società oppure può essere esternalizzata a soggetti terzi indipendenti, con la necessaria espe-

rienza e competenza richiesta dalla natura dell’incarico.

In ogni caso l’Internal Audit è chiamato a svolgere i propri compiti nel rispetto della migliore prassi professionale internazionale, stabilita dall’Institute of Internal Auditors ([link](#)), che definisce gli Standards e le Guidance.

In tal senso l’Internal Auditing è definita come un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione interna, nonché a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance.

La Funzione di Internal Audit che opera in conformità agli Standards internazionali crea valore per l’intermediario, perché migliora i processi, rendendoli più efficienti, e previene i rischi, limitando le ricadute economiche e reputazionali.

Per raggiungere questo risultato però serve anche il commitment dell’alta direzione della Società, che deve valorizzare la cultura del rischio, oltre alla cultura dei controlli interni.

In questo senso rileva il ruolo degli organi sociali, dall’organo di supervisione (CdA), all’organo di gestione (AD) a quello di controllo (CS), che devono riconoscere l’Internal Audit come l’interprete principale dei controlli interni.

La mission dell’Internal Audit non è quella di rassicurare gli organi sociali e il management, attraverso verifiche formali e non sostanziali, ma quella di sviluppare una critica e una dialettica interna con autorevolezza e indipendenza di giudizio.

L’Internal Auditing parte dalla definizione di un piano di audit risk based, si sviluppa attraverso un processo condiviso di verifiche e riscontri, per concludersi con una regolare attività di follow up dei rilievi formulati.

Un reporting chiaro e completo sono lo strumento fondamentale per comunicare i risultati delle attività svolta da discutere con l’alta direzione e con gli organi sociali.

Eddystone offre agli intermediari un servizio su misura di Internal Audit, in outsourcing o in assistenza, che promuove la cultura del rischio, trasformando i costi di compliance in una opportunità di miglioramento.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell’Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia



È stata approvata la nuova Legge Anticorruzione, conosciuta come Legge "Spazza-corrotti". Ecco l'impatto sul D. Lgs. 231/2001

Gli impatti della Legge "Spazza-corrotti" sui Modelli 231

Nella G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019 è stata pubblicata la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" ([documento integrale](#)). Si tratta della c.d. Legge "Spazza-corrotti", la quale, tra le altre misure, introduce alcune modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il catalogo dei reati presupposto che possono dare luogo alle responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è stato ampliato con l'introduzione del reato di "Traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), che punisce il comportamento di chi si propone di esercitare un'influenza sulle decisioni di un pubblico agente. Tale articolo è stato a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena.

La disposizione normativa in esame mira a prevenire il pericolo che la possibilità di influenza sui pubblici funzionari si traduca poi nella reale corruzione di questi ultimi.

La novella legislativa comporta necessariamente un adeguamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, così da recepire le novità introdotte.

In primo luogo, è necessario avviare un processo di risk assessment, in modo tale da aggiornare la mappatura delle attività sensibili a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento a quelle aree che potrebbero subire un impatto dall'introduzione del nuovo reato presupposto.

Inoltre, è necessario valutare se i protocolli e le procedure interne possano considerarsi adeguati rispetto alla nuova fattispecie così da assicurare la reale capacità del Modello di prevenire comportamenti illeciti.

Bisogna, poi, rinnovare il coordinamento tra i controlli di primo livello (procedure operative), quelli di secondo livello (compliance, risk management, anticiclaggio) e di terzo livello (revisione interna) previsti dal Modello e dalle procedure cui lo stesso rinvia in modo tale da renderli adeguati rispetto ai cambiamenti della realtà operativa.

Infine, è necessario accertare l'efficacia e l'efficienza dei controlli interni e dell'effettiva operatività degli stessi così da rendere il Modello idoneo a prevenire il reato di "Traffico di influenze illecite".

Le modifiche intervenute dovranno essere recepite nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo e, se il nuovo reato verrà ritenuto rilevante per l'attività svolta dell'ente, anche nella parte speciale dedicata ai reati con la Pubblica Amministrazione.

Con la novella legislativa si assiste anche ad un inasprimento della sanzione interdittiva, nonché all'introduzione di una sanzione interdittiva attenuata.

Le disposizioni in oggetto sono in vigore dal **31 gennaio 2019**.

Si ricorda che Eddystone fornisce assistenza alle imprese nella definizione e redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché nello svolgimento delle attività dell'OdV 231, attraverso un piano di controlli mirato ai rischi effettivi dell'impresa.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Crisi d'impresa: gli obblighi di segnalazione delle banche

Il processo di riforma della disciplina fallimentare, iniziato nel 2015 con la Commissione Rordorf, è ormai giunto al termine. In data 10 gennaio 2019, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo, attuativo nella Legge Delega n. 155/2017, contenente il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Spirito della riforma è di far emergere anticipatamente la crisi al fine di permettere alle imprese di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza. Tale scopo è raggiunto grazie all'introduzione delle procedure di allerta, c.d. *early warning*, di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto attuativo, volte al rapido rilevamento degli indizi di crisi

dell'impresa per permettere l'adozione delle misure più idonee al superamento della stessa.

In particolare, le suddette procedure attribuiscono all'organo di controllo societario, al revisore contabile e alla società di revisione l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi rilevati nello svolgimento delle proprie funzioni, mettendo così in moto i sistemi di allerta.

La riforma pone, però, un obbligo di segnalazione anche in capo alle banche ed agli altri intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Nel caso di variazione, revisione o revoca degli affidamenti, questi devono darne comunicazione non solo al cliente, ma anche agli organi di

controllo societari, se esistenti.

Il deterioramento della posizione creditizia è, pertanto, assunto tra gli indicatori dello stato di crisi dell'impresa a cui gli organi di controllo devono prestare attenzione al fine di stabilire se attivare o meno le procedure di allerta necessarie.

Si tratta, quindi, di un vero e proprio obbligo di comunicazione che pone in capo alle banche ed agli intermediari ex art. 106 TUB una responsabilità in caso di inadempimento, se da ciò deriva un aggravio della posizione debitoria dell'imprenditore.

Si rimane in attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto legislativo attuativo in Gazzetta Ufficiale.



CONSOB:

Quaderni FinTech
"Il FinTech e
l'economia dei dati"

CNDCEC, CNF, ABI

Confindustria
"Principi consolidati per la
redazione dei modelli
organizzativi e l'attività
dell'organismo
di vigilanza 231"

Scheda di
approfondimento
per gli abbonati:
"La policy di
whistleblowing
nelle SIM e SGR ""



EBA

Linee guida sulle
esposizione
ad alto rischio ai sensi
della CRR



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su

